



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

O R D I N A N Z A

**PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARSI IN OCCASIONE
DELL'ORMEGGIO, DEL DISORMEGGIO E DELLA SOSTA DI NAVI
PRESSO LE BANCHINE 8, 9 E 10 DEL PORTO DI SAVONA**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

VISTO il proprio Decreto n. 25 in data 2 settembre 2014, rubricato
“Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure”;

VISTA la propria Ordinanza n. 278 in data 7 dicembre 2019, rubricata
“Disciplina della navigazione marittima nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure”;

VISTA la licenza n. 46/SV di registro rilasciata in data 6 dicembre 2018 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a favore dell' "Assonautica Provinciale di Savona", con sede a Savona in Lungomare Matteotti n. 1, P.IVA 00218500098, con scadenza in data 31 dicembre 2022;

VISTA la licenza n. 79/SV di registro rilasciata in data 31 dicembre 2018 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a favore dell' "Ares Tours di Pellegrino Valeria & C. S.A.S.", con sede a Savona in Piazza d'Alaggio s.n., P.IVA 00483020095, con scadenza in data 31 dicembre 2022;

VISTE le *“Condizioni generali afferenti l'ormeggio di imbarcazioni da diporto presso gli specchi acquei compresi nella circoscrizione territoriale del Porto di Savona e Vado Ligure ex DM Trasporti e Navigazione*

6/04/1994” dell’Ufficio Territoriale di Savona, parte integrante della licenza di cui al punto precedente;

- CONSIDERATA** la distanza intercorrente tra le aree in concessione ad “Assonautica Provinciale di Savona” - “Ares Tours di Pellegrino Valeria & C. S.A.S.” e le banchine 8, 9 e 10 del porto di Savona, nonché la tipologia e le dimensioni delle navi da crociera che ivi ormeggiano;
- VISTO** il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG 72/81);
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

O R D I N A

Articolo 1

Durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle unità di lunghezza fuori tutto (LOA) pari o superiori a 80 m dotate di eliche di manovra presso le banchine 8, 9 e 10 del porto di Savona è vietato stazionare sui pontili galleggianti antistanti le predette banchine, come meglio individuate nell’ALL. 1 della presente, e sulle imbarcazioni ivi ormeggiate.

Articolo 2

A far data dal 1 ottobre 2022, in occasione delle manovre di ormeggio e disormeggio presso le banchine 8, 9 e 10 del porto di Savona di tutte le unità di lunghezza fuori tutto (LOA) pari o superiori a 80 m dotate di eliche di manovra, i titolari delle concessioni dei pontili galleggianti, antistanti le predette banchine, devono dotarsi e attivare un idoneo sistema di segnalazione, sia visiva che acustica, tale da garantire, con congruo anticipo rispetto alle manovre, l’assenza di persone sui pontili e a bordo delle unità ivi ormeggiate.

Articolo 3

Al di fuori dei casi di cui all’art. 2, con decorrenza immediata, i Comandi di bordo delle navi (ricadenti nelle caratteristiche di cui all’art. 1) e ormeggiate presso le banchine 8, 9 e 10 del porto di Savona, in considerazione delle condizioni meteo in atto o previste o per

qualsiasi altra ragione ritenuta necessaria durante la sosta, dovranno tempestivamente comunicare, via radio (VHF ch. 71) o telefonicamente al nr. 019/806476 alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona, il proprio intendimento all'utilizzo delle eliche di manovra e dovranno emettere, 7 (sette) fischi brevi ripetuti due volte prima dell'effettiva attivazione.

I titolari delle concessioni dei pontili galleggianti individuati all'art. 1 dovranno rendere noto, con ogni utile mezzo, ai propri utenti la procedura di cui al precedente comma al fine di attivare lo sgombero di cui all'art. 2.

Articolo 4

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 e saranno ritenuti responsabili, sul piano penale e civile, di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comando.

Savona, 7 settembre 2022

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giulio PIRODDI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Pubblicato sul sito istituzionale della
Capitaneria di Porto di Savona in data
07/09/2022

ALLEGATO 1

